

TRIBUNALE DI SAVONA

GIUDICE DEL LAVORO

RICORSO

ART. 414 CPC

con richiesta di autorizzazione alla notifica ex art. 151 c.p.c. ai controinteressati mediante pubblicazione sul sito MIUR

Per la sig.ra Ferraro Michelina C.F. FRRMHL68E55A509G, nata ad Avellino il 15/05/1968 e residente in Avella (AV) alla via Libertà n. 24, elettivamente domiciliata in Quindici (AV) alla Via Forno, 19, presso lo studio dell' Avv. Paolino Bonavita (c.f.BNVPLN58H13H128Z), dal quale è rappresentata e difesa giusta mandato in calce del presente atto, con dichiarazione per l'Ufficio di Cancelleria di voler ricevere per l'Ufficio di Cancelleria, ex art. 125, c. 1 cpc., nonché dell'art. 136, c. 3 cpc, ogni eventuale comunicazione al seguente fax 0818240656 e/o pec: paolino.bonavita@avvocatiavellinopec.it;

RICORRENTE

CONTRO

Ministero dell'Istruzione, (C.F. 80185250588), in persona del Ministro *pro tempore*, legale rappresentante, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Genova, con sede in Genova al Viale Brigate Partigiane, n. 2, pec: ads.ge@mailcert.avvocaturastato.it;

RESISTENTE

Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria, in persona del Direttore Generale p.t., con sede in Genova, alla Via Assarotti, 38, rapp.to e difeso ex lege dall' Avvocatura Distrettuale dello Stato di Genova, con sede in Genova, al viale Brigate Partigiane, n. 2 pec ads.ge@mailcert.avvocaturastato.it;

RESISTENTE

Ufficio III Ambito Territoriale Provinciale di Savona, in persona del legale rapp.te p.t., con sede in Via Sormano, 12 Savona, rapp.to e difeso ex lege dall' Avvocatura Distrettuale dello Stato di Genova con sede in Genova al viale Brigate Partigiane, n. 2, pec ads.ge@mailcert.avvocaturastato.it;

RESISTENTE

Via Forno n°19 83020 Quindici (AV) tel/fax 081/8240656 cell. 338/5607328

P.E.C. paolino.bonavita@avvocatiavellinopec.it

e-mail: paolinobonavita@libero.it



Istituto Superiore Liceo “Chiabrera Martini” di Savona, in persona del Dirigente Scolastico, legale rapp.te p.t., con sede in Savona, alla via Caboto 2, rapp.to e difeso ex lege dall' Avvocatura Distrettuale dello Stato di Genova con sede in Genova al viale Brigate Partigiane, n. 2, pec ads.ge@mailcert.avvocaturastato.it;

RESISTENTE

nonché,

eventualmente, nei confronti di tutti i soggetti inseriti nelle graduatorie d'istituto di terza fascia ATA, in cui la ricorrente risulta inserita, valide per gli anni 2017/2021, i quali subirebbero un pregiudizio dall'accoglimento del presente ricorso;

AVVERSO

Il Decreto n. 9187/3.1.b di cancellazione di tutte le graduatorie di Istituto III fascia A.S. 2017/2021 a partire dal 25/11/2020, emesso in pari data dal Dirigente Scolastico I. S. Liceo “Chiabrera Martini” di Savona (**Cfr. Doc. 1**).

Il Decreto n. 9188 di cessazione del contratto di lavoro a tempo determinato per il profilo professione di Collaboratore Scolastico, emesso in data 25/11/2020 dal medesimo Dirigente Scolastico (**Cfr. Doc. 2**).

PREMESSO CHE

- La sig.ra Ferraro Michelina era inserita nelle Graduatorie di Circolo e di Istituto di terza fascia per il triennio 2017-2021 in 30 Istituti della Provincia di Savona, in qualità di personale A.T.A., per i profili professionali di assistente amministrativo e di collaboratore scolastico.

2. Nella domanda (**Cfr. Doc. 3**), la ricorrente dichiarava come titolo di accesso al profilo di assistente amministrativo il diploma di ragioniere e perito tecnico commerciale conseguito presso ITC “ L. Amabile” di Avellino nell'anno scolastico 1987/1988 (**Cfr. Doc. 4**), mentre come titolo di accesso al profilo di collaboratore scolastico, il diploma di qualifica professionale di operatore dei servizi dei servizi sociali, conseguito presso l'Istituto Professionale Paritario “Passarelli”, nell'anno scolastico 2012/2013 con votazione 100/100 (**Cfr. Doc. 5**).

Via Forno n°19 83020 Quindici (AV) tel/fax 081/8240656 cell. 338/5607328

P.E.C. paolino.bonavita@avvocatiavellinopec.it

e-mail: paolinobonavita@libero.it



Patrocinante in Cassazione

- In data, 13/11/2020 con prot. n. 8730 il Dirigente dell'I. S. Liceo "Chiabrera Martini" di Savona stipula con la ricorrente un contratto di lavoro a tempo determinato, profilo collaboratore scolastico, validità 12/11/2020 31/08/2021 (**Cfr. Doc. 6**);
 - Il Dirigente dell'Istituto Superiore Liceo "Chiabrera Martini" di Savona con i decreti impugnati n. 9187/3.1.b e n. 9188 del 25/11/2020 rispettivamente di cancellazione da tutte le graduatorie d'istituto di III fascia della Provincia di Savona a far data del 25/11/2020 e la risoluzione del citato contratto di lavoro.
 - Il citato decreto n. 9187/3.1.b riporta il seguente tenore letterale: Oggetto: sig.ra Ferraro Michelina, nata a Avellino (AV) il 15 /05/1968, Collaboratrice Scolastica inserita nelle graduatorie d'Istituto di III fascia aa. ss. 2017/2021. IL DIRIGENTE SCOLASTICO Visto il C.C.N.L. del comparto scuola 2007 e successive modificazioni; Vista le graduatorie d'istituto aa...ss. 2017/2021 degli aspiranti a supplenza per il profilo di Collaboratore Scolastico; Vista l'individuazione prot. n. 8568 del 10/11/2020 della Sig.ra Michelina Ferraro, nata ad Avellino (AV) il 15/05/1968, posizione 232, punteggio 10.3, per un posto vacante di 36 ore fino al 31/08/2021; Vista l'assunzione di servizio in data 12/11/2020; Visto il contratto a tempo determinato Prot. n. 8730 del 13/11/2020 con scadenza 31/08/2021; Vista la nota Prot. n. 25281 2020 dell'USR per la Liguria; Vista la nota Prot. n. 32472/2020 dell'USR per la Campania; Vista la nota Prot. n. 407/2019 mod. 21 R.G.N.R. della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Vallo della Lucania; DECRETA La cancellazione da tutte le graduatorie di Istituto di III fascia aa. ss. 2017/2021, dalla Sig.ra Michelina Ferraro a partire dal 25/11/2020.
- Mentre il decreto n. 9188, avente ad oggetto la risoluzione anticipata rapporto di lavoro a tempo determinato riporta il seguente tenore letterale: Il Dirigente Scolastico,..... Visti gli atti da cui risulta la risoluzione del rapporto di lavoro per altre cause;..... DECRETA che il contratto di lavoro a tempo determinato di cui in premessa, stipulato con la sig.ra FERRARO MICHELINA (C.P. FRRMHLGSESSASOQG) nata a AVELLINO (AV) il 15/05/1968, cessa di produrre i suoi effetti a far data dal 24/11/2028.
- I citati decreti di risoluzione del contratto di lavoro a tempo determinato e di depennamento della ricorrente dalla graduatorie del personale ATA venivano disposti in

Via Forno n°19 83020 Quindici (AV) tel/fax 081/8240656 cell. 338/5607328

P.E.C. paolino.bonavita@avvocatiavellinopec.it

e-mail: paolinobonavita@libero.it



esecuzione delle Note emesse dall'USR Liguria e della Campania, per le motivazioni ivi indicate, non riportate sui medesimi titoli.

Con il presente atto, la ricorrente agisce in giudizio al fine di sentir dichiarare la illegittimità dei suddetti decreti, adottati nei suoi confronti, onde ottenere la disapplicazione dei decreti illegittimi sopra descritti, con conseguente ripristino del contratto di lavoro a tempo determinato Prot. 8730 del 13/11/20 ingiustamente rescisso, e il reinserimento in tutte le graduatorie d'istituto di III fascia delle 30 scuole della Provincia di Savona.

Infatti, gli intimati provvedimenti sono illegittimi, nulli, inefficaci, infondati in fatto e in diritto, e adottati in violazione di legge, per tutti i motivi in fatto ed in diritto di seguito riportati:

ELEMENTI IN FATTO E IN DIRITTO

Sull'illegittimità del decreto di depennamento e del conseguente decreto di risoluzione del rapporto di lavoro, per violazione dei principi di cui:

a) Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 7 L. 241/1990

Nel caso di specie, il decreto di cancellazione da tutte le graduatorie di III fascia d'Istituto AA.SS. 2017/21 ed il decreto di risoluzione anticipata del rapporto di lavoro, sono stati assunti dal Dirigente scolastico innanzi indicato in mancanza di comunicazione di avvio del procedimento ex art. 7, L. 241/1990.

Sul punto la giurisprudenza ha avuto modo di affermare che "la mancata comunicazione di avvio del procedimento relativo a un provvedimento dell'autorità scolastica di riforma di una graduatoria comporta l'illegittimità del provvedimento stesso" per violazione dell'art. 7 della legge 241/1990 (T.A.R. Piemonte Torino Sez. II, Sent., 13.11.2010, n. 4138). In altri termini, secondo la giurisprudenza, è illegittimo il provvedimento di depennamento nell'ambito delle graduatorie ATA d'istituto che non sia stato preceduto dalla comunicazione di avvio del procedimento ex art. 7, L. 241/1990. Dal che consegue l'illegittimità dei predetti provvedimenti e, per converso, il diritto della odierna ricorrente a vedersi riconosciuto la validità del contratto di lavoro a tempo determinato Prot. n. 8730 con decorrenza 12/11/2020 con scadenza il 31/08/2021, nonché il reinserimento nelle citate graduatorie di III fascia d'Istituto AA.SS. 2017/21.

Via Forno n°19 83020 Quindici (AV) tel/fax 081/8240656 cell. 338/5607328

P.E.C. paolino.bonavita@avvocatiavellinopec.it

e-mail: paolinobonavita@libero.it



Tale motivo d'impugnazione riguarda manifeste ed essenziali lacune dell'iter istruttorio, connotato da violazione d'ogni legittima garanzia di difesa e di contraddittorio, non essendosi instaurato col soggetto interessato agli effetti finali del procedimento. Il provvedimento di depennamento che oggi si impugna in via principale, si è rivelato quanto mai inaspettato e imponderabile in ragione della sua occorsa adozione in assoluta violazione delle garanzie procedurali sancite in tema partecipazione al procedimento amministrativo. Gli artt. 7 e 8 della legge 241/90, infatti, prescrivono che l'avvio del procedimento debba essere comunicato ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti. Solo ove non sussistano ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità del procedimento, l'Amministrazione può ovviare all'invio della comunicazione in parola.

Di queste particolari esigenze l'Amministrazione non fa menzione, né si comprende quali possano essere.

Pertanto, in primo luogo, a fronte di una situazione di fatto consolidata, in relazione alla quale, come detto, non si ravvisano profili di criticità, a maggior ragione l'Amministrazione avrebbe dovuto consentire all'interessata, odierna ricorrente, la possibilità di conoscere, prima dell'adozione del provvedimento finale, ciò che le veniva contestato, sia al fine di aiutare l'Amministrazione stessa ad una corretta valutazione dei fatti integrando l'attività istruttoria, sia a fini prettamente difensivi, al fine di veder tutelati i propri diritti. La legge 241/90, all'art. 10-bis sancisce espressamente che il destinatario della comunicazione di avvio del procedimento, nel termine di dieci giorni, possa presentare le proprie osservazioni e i documenti a sostegno della propria difesa. All'odierna ricorrente ciò è stato completamente negato, ancorché la stessa *lex specialis* della selezione, all'art. 9, commi 6 e 7, lo avesse espressamente sancito, disponendo infatti che l'esclusione dalle graduatorie possa evitarsi mediante una regolarizzazione della domanda, previa fissazione, da parte della scuola capofila tenuta alla compilazione delle graduatorie, di un congruo periodo per adempiere alle necessarie attività integrative e/o modificative.

In tema di graduatorie scolastiche, la giurisprudenza amministrativa ha più volte "ritenuto (...) che ai sensi dell'art. 7 della legge 241/90 la ragion d'essere della partecipazione del

Via Forno n°19 83020 Quindici (AV) tel/fax 081/8240656 cell. 338/5607328

P.E.C. paolino.bonavita@avvocatiavellinopec.it

e-mail: paolinobonavita@libero.it



Patrocinante in Cassazione

privato al procedimento amministrativo risponde a principi di trasparenza e di giusto procedimento e si configura anche quando i presupposti del provvedimento da adottare richiedano accertamenti tecnici, come pure si estende anche agli atti vincolati, essendo evidente che la pretesa partecipativa del privato riguarda anche l'accertamento e la valutazione dei presupposti sui quali si deve comunque fondare la determinazione amministrativa (C.d.S., Sez. V, 13 ottobre 2010, n. 7458)".

In particolare, come si è già affermato la medesima giurisprudenza ha altresì ritenuto che la mancata comunicazione dell'avvio del procedimento all'interessato, precluda al medesimo di contribuire alla corretta identificazione dei presupposti fattuali posti alla base delle decisioni assunte dall'Amministrazione.

Nella fattispecie, doveva pertanto ritenersi inibito all'Amministrazione di procedere al depennamento della ricorrente dalle graduatorie di che trattasi, risultando anzi imposto a quest'ultima di azionare il soccorso istruttorio ex art. 10-bis della Legge n. 241/90. In tal senso, milita la giurisprudenza prevalente, derivandone che l'esclusione potrà essere disposta non per la presenza di dichiarazione incompleta o omessa, ma esclusivamente nel caso in cui il concorrente non ottemperi alla richiesta, ovvero non possieda, effettivamente, il requisito necessario.

Per la Corte Costituzionale è illegittimo il comportamento dell'amministrazione che non valuta preventivamente la gravità delle condotte del dipendente e le conseguenze sanzionatorie.

La [Corte Costituzionale il 27 luglio 2007 con la sentenza n. 329](#) ha dichiarato la illegittimità costituzionale, per violazione dell'art. 3 Cost., dell'art. 128, secondo comma, del D.P.R. n. 3 del 1957, nella parte in cui, dalla dichiarazione di decadenza automatica di concorrere ad altro impiego nell'amministrazione dello Stato, non prevede l'obbligo dell'amministrazione di valutare il provvedimento di decadenza dall'impiego, emesso ai sensi dell'art. 127, primo comma, lett. d), dello stesso decreto, operando un necessaria ponderazione tra gravità del comportamento e divieto di concorrere ad altro impiego nell'amministrazione dello Stato. Da detta grave conseguenza sorge la necessità, ad avviso della Corte, che l'Amministrazione adotti eventualmente un provvedimento di decadenza emesso ai sensi dell'art. 127, primo comma lett. d) del D.P.R. adeguatamente

Via Forno n°19 83020 Quindici (AV) tel/fax 081/8240656 cell. 338/5607328

P.E.C. paolino.bonavita@avvocatiavellinopec.it

e-mail: paolinobonavita@libero.it



motivato e dopo attenta valutazione ponderativi sulla proporzione tra la gravità del comportamento presupposto e il divieto di concorrere ad altro impiego.

La pronuncia della Corte Costituzionale appare di assoluto buon senso tenuto conto del fatto che spesso accade come l'Amministrazione non adotti una necessaria valutazione dei comportamenti e dispone l'automatica decadenza del lavoratore, **caso de quo**.

b) Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 7 e 8 del D.M. 640/2017 (Cfr. Doc. 7).

Violazione e falsa applicazione dell'art. 75 del d.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445.

Violazione e falsa applicazione degli artt. 1175, 1176 e 1375 cod. civ. Violazione e falsa applicazione dei principi di diligenza, buona fede e correttezza. Eccesso di potere. Erroneità dei presupposti.

I provvedimenti impugnati sono illegittimi nella parte in cui determinano la cancellazione della ricorrente da tutte le graduatorie di Istituto di III fascia AA. SS. 2017/2021 e la risoluzione anticipata del rapporto di lavoro a tempo determinato in assenza dei presupposti tassativamente previsti dalla normativa di settore.

L'art. 8 del D.M. 30 agosto 2017 n. 640 (Cfr. Doc.7), recante la disciplina per la formazione e l'aggiornamento delle graduatorie di istituto del personale ATA per il triennio 2018/2021, infatti, stabilisce che l'esclusione dei candidati inseriti può essere disposta dall'Amministrazione scolastica soltanto se ricorrano le seguenti condizioni: «a) abbiano presentato domanda in più istituzioni scolastiche nella stessa provincia o in province diverse; b) abbiano presentato domanda on line di scelta delle istituzioni scolastiche priva della necessaria presupposta domanda di inserimento o di conferma aggiornamento; c) risultino privi di qualcuno dei requisiti di cui ai precedenti artt. 2 e 3; d) abbiano effettuato autodichiarazioni mendaci o abbiano prodotto certificazioni o autocertificazioni false».

Con ogni evidenza, la situazione in cui è venuta incolpevolmente a versare la ricorrente non rientra in tale stringente casistica che, proprio per l'effetto particolarmente grave che comporta il depennamento, non può essere oggetto di interpretazione estensiva.

In sede di presentazione della domanda di inserimento la sig.ra Ferrante ha correttamente riportato i dati relativi al diploma di qualifica professionale di operatore dei servizi sociali, conseguito presso l'Istituto Professionale Paritario "Passarelli", nell'anno



scolastico 2012/2013 con votazione 100/100, ritualmente conseguito in seguito al superamento di regolari esami. Ne deriva, dunque, che la stessa non si è resa responsabile di alcuna dichiarazione falsa o mendace o di aver dichiarato un titolo falso, in quanto non si è attribuita una qualifica professionale che non era in suo possesso.

In altri e più chiari termini, il contenuto della dichiarazione resa è conforme agli atti formalmente adottati, peraltro mai annullati o revocati, in base ai quali la sig.ra Ferraro ha maturato la giusta convinzione di aver acquisito la qualifica professionale all'esito di esami regolarmente sostenuti, con gli effetti giuridici e la decorrenza ivi indicata.

Non è evidentemente imputabile alla ricorrente la sussistenza (né tanto meno la conoscenza) di vizi amministrativi o penali che potrebbero inficiare tali provvedimenti, come oggi invece riferito dall'Amministrazione scolastica.

Ad ogni modo, va ribadito che la domanda presentata non contiene alcuna dichiarazione falsa resa ai sensi del d.P.R. n. 445/2000, dal momento che la ricorrente non si è attribuita una qualifica professionale che non era in suo possesso.

Del resto, né l'Istituto in questione, né tanto meno l'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, tenuto a verificare la legittimità dell'attività delle scuole paritarie, hanno mai comunicato alcunché alla ricorrente in merito alla qualifica conseguita, non essendo stati sinora adottati atti di revoca e/o annullamento dei titoli rilasciati.

Allo stato non vi sono elementi per ritenere che la sig.ra Ferraro Michelina non abbia conseguito il titolo di studio dichiarato nella domanda di inserimento.

Inoltre, nell'ordinamento giuridico italiano il titolo di studio a cui viene attribuito valore legale è un certificato rilasciato da un'autorità scolastica o accademica nell'esercizio di una funzione pubblica.

Esso riproduce gli estremi un atto pubblico compiuto da un pubblico ufficiale o da una commissione d'esame investita della medesima funzione che dispone il conferimento del titolo al candidato.

Pertanto si tratta di un atto di fede privilegiata ai sensi degli articoli 2699 e 2700 del Codice civile.

A questi titoli, e solo ad essi, viene accordata una specifica protezione legale ed efficacia giuridica, infatti, il titolo afferma una certezza legale valevole erga omnes.

Via Forno n°19 83020 Quindici (AV) tel/fax 081/8240656 cell. 338/5607328

P.E.C. paolino.bonavita@avvocatiavellinopec.it

e-mail: paolinobonavita@libero.it



Dunque, è del tutto illegittimo far discendere l'invalidità del titolo da una indagine in corso presso la Procura di Vallo della Lucania, in ordine a presunti falsi diplomi rilasciati dall'Istituto Passarelli, indagine preliminare che comunque al momento non si è conclusa, il cui esito potrebbe essere un rinvio a giudizio degli indagati, ma anche l'archiviazione del procedimento stesso.

In ogni caso ad oggi non è stata raggiunta la prova della contraffazione del documento, tanto che non vi è nessuna iscrizione nel Registro Informatizzato delle Notizie di reato della Procura della Repubblica presso il tribunale di Vallo della Lucania, riferibile alla ricorrente, e che pertanto allo stato non vi è alcun provvedimento giudiziario che statuisce in ordine alla presunta falsità del titolo di qualifica professionale conseguito dalla sig.ra Ferraro Michelina, come emerge dalla documentazione prodotta (Cfr. Doc. 8).

Tenuto conto che non risulta nelle more essere intervenuto **alcun provvedimento giudiziale, passato in giudicato**, che abbia invalidato il predetto diploma di qualifica professionale di operatore dei servizi sociali, conseguito presso l'Istituto Professionale Paritario "Passarelli", nell'anno scolastico 2012/2013 con votazione 100/100, per presunta falsità dello stesso.

Considerato che tale assunta falsità non può di certo essere "accertata" in seguito ad indagini della Procura della Repubblica del Tribunale di Vallo della Lucania, che potrebbero chiudersi anche con un'archiviazione.

Inoltre, a distanza di circa anni 10 dal conseguimento della qualifica professionale, la ricorrente è venuta a conoscenza che il titolo rilasciato dall'Istituto Paritario "Passarelli" non sarebbe valido, nonostante il superamento dell'esame sostenuto, per problematiche penali che l'istante non poteva e non era tenuto a conoscere.

Pertanto, ne discende la veridicità della dichiarazione resa nella domanda di inserimento, posto che la questione circa la validità della qualifica afferisce ad altra e diversa vicenda penale, rispetto alla quale la ricorrente è del tutto estranea e irresponsabile .

Orbene, si precisa che la falsità del titolo non può essere accertata in seguito di una indagine penale condotta dalla Procura della Repubblica, tale assunto è qualcosa di paradossale ed imbarazzante finchè da riportare all'attenzione dell'adito Tribunale. L'ufficio III Ambito Territoriale di Savona con la summenzionata insensata nota n° 2528/



2020 del 24/11/2020 (Cfr. Doc. 9) fornisce tale incomprensibile o incredibile per quanto assurda motivazione, quale motivo di cancellazione e conseguente risoluzione immediata del rapporto di lavoro. Solo il Tribunale può con sentenza stabilire la falsità o meno di un titolo qualsiasi, in seguito a regolare processo, in cui gli imputati, rinviati a giudizio, possano esercitare il proprio legittimo diritto di difesa costituzionalmente garantito, ad oggi nessun Tribunale ha emesso una declaratoria di annullamento o d'invalidità del diploma de quo rilasciato dalla scuola paritaria Passarelli.

Come si può solamente pensare e poi motivare un decreto di depennamento sulla scorta di tali abnormità?

Ma qui è macroscopico l'errore in cui sono incorsi gli uffici scolastici resistenti, incapaci di distinguere un organo con funzioni requirenti, da un organo giudicante, costringendo questa difesa a fare deduzioni piuttosto scontate ma doverose. E' evidente che gli uffici resistenti non hanno le idee molto chiare sulle attività e sulla competenza delle Procure della Repubblica in generale.

In ogni caso come emerge dalla documentazione prodotta, nessuna iscrizione è riferibile alla ricorrente, e che pertanto allo stato non vi è alcun provvedimento giudiziario che statuisce in ordine alla presunta falsità del titolo di qualifica professionale conseguito dalla sig.ra Ferraro Micheline.

Appunto come già precisato solo il Tribunale, in funzione di autorità giudiziaria giudicante, potrebbe eventualmente "accertare e dichiarare l'assunta falsità del titolo" conseguito dalla ricorrente, il tutto a seguito di regolare processo, ove l'imputata potrebbe esercitare il suo sacrosanto diritto di difesa.

Dalle considerazioni esposte emerge la totale infondatezza oltre che illegittimità ed illiceità dei provvedimenti di depennamento e risoluzione del rapporto di lavoro, comminati alla ricorrente, per cui si insiste affinché l'On.le Tribunale Voglia accogliere il presente ricorso, con caducazione degli impugnati provvedimenti e dei correlati effetti dannosi subiti dalla parte ricorrente.

Da tutte le considerazioni e rammostranze esposte, ne discende la veridicità della dichiarazione resa nella domanda di inserimento, posto che la questione circa la validità della qualifica è priva di qualsivoglia fondamento logico e giuridico.

Via Forno n°19 83020 Quindici (AV) tel/fax 081/8240656 cell. 338/5607328

P.E.C. paolino.bonavita@avvocatiavellinopec.it

e-mail: paolinobonavita@libero.it



Patrocinante in Cassazione

In altri e più chiari termini, il contenuto della dichiarazione resa è conforme agli atti formalmente adottati ovvero il conseguimento del diploma-qualifica, titolo peraltro mai annullato, e quindi pienamente efficace.

Alla luce di quanto detto, sussiste una palese violazione dei principi di imparzialità e trasparenza ex art. 97 Cost, e conseguente illegittimità dei provvedimenti contestati.

- Fermo quanto fin qui esposto, è d'uopo precisare che la ricorrente è comunque in possesso di altro titolo di studio valido per l'accesso al profilo professionale di Collaboratore Scolastico (diploma di maturità di ragionerie e perito tecnico commerciale).

Pertanto, è del tutto illegittima l'esclusione della stessa dalla graduatoria, ove si consideri che, al di là della qualifica professionale, la ricorrente è in possesso di un diploma di maturità che legittima la sua permanenza in graduatoria anche per il profilo di collaboratore scolastico.

Difatti, l'immediata esclusione senza possibilità di soccorso istruttorio, che impone di valutare tutti gli elementi di fatto e di diritto comunicati dalla candidata, è del tutto illegittima. Quest'ultimo costituisce strumento che deve trovare applicazione ogni qualvolta siano state commesse irregolarità o omissioni la cui gravità non comporti l'esclusione del candidato, in quanto in possesso dei requisiti di ammissione.

Nel caso in esame, infatti l'Amministrazione resistente avrebbe dovuto procedere ad una valutazione in toto dei titoli di studio posseduti dalla ricorrente, senza ricorrere al suo depennamento e risoluzione del contratto.

Sotto tale versante emerge l'ennesimo abuso dell'amministrazione resistente.

L'erronea valutazione dell'Amministrazione scolastica ha determinato la risoluzione del contratto di lavoro stipulato dalla ricorrente con l'Istituto, recante il Prot. n. 8730 con decorrenza 12/11/2020 con scadenza il 31/08/2021 per n° 36 ore settimanali. Il dipendente il cui contratto di lavoro sia stato risolto illegittimamente dall'Amministrazione può domandare il risarcimento dei danni qualora l'errore sia stato operato dall'Amministrazione scolastica. Come stabilito da Cass. S.U., con sent. n. 7842/1994, la responsabilità della P.A. "è configurabile in tutti i casi in cui l'ente pubblico nelle trattative e nelle relazioni con i terzi abbia compiuto azioni o sia incorso in

Via Forno n°19 83020 Quindici (AV) tel/fax 081/8240656 cell. 338/5607328

P.E.C. paolino.bonavita@avvocatiavellinopec.it

e-mail: paolinobonavita@libero.it



omissioni contrastanti con i principi della correttezza e della buona fede alla cui puntuale osservanza è tenuta anche la P.A.”.

Posto che la ricorrente avrebbe conservato il diritto a proseguire il contratto di lavoro di collaboratore scolastico se l'I. S. Liceo “Chiabrera Martini” resistente non avesse illegittimamente ed infondatamente disposto la cancellazione dalla citate graduatorie e quindi la risoluzione del menzionato contratto di lavoro, la stessa ha diritto alla reintegrazione intesa come retrodatazione degli effetti giuridici ed economici dell'assunzione al momento in cui questa ha avuto luogo.

La ricorrente pertanto sulla scorta di tali gravi palesi illegittimità ha diritto alla caducazione dei provvedimenti di cancellazione di tutte le graduatorie di III fascia d'Istituto AA. SS. 2017/2021 e risoluzione del contratto di lavoro impugnati, con contestuale riconoscimento giuridico del servizio finora prestato ai fini del punteggio maturato, nonché ai fini del riconoscimento dell'anzianità di servizio e della progressione di carriera, nonché alla corresponsione di tutte le retribuzioni dalla data della risoluzione del rapporto a quella di scadenza, oltre interessi legali.

In situazioni analoghe: il Tribunale di Firenze, sez. lavoro, con Ordinanza del 30/06/2021, infine, ha accertato il diritto della ricorrente al reinserimento del suo nominativo nella terza fascia delle graduatorie di circolo e di istituto per il triennio 2017/2020, per il profilo di collaboratore scolastico e cuoco, con il riconoscimento del punteggio aggiornato alla data di reinserimento, ordinando al Ministero dell'Istruzione di rendere operativo il predetto reinserimento; il Tribunale di Como sez. lavoro sentenza n. 122/2021 emessa in data 08/07/2021 stesso tenore.

Si chiede, pertanto, innanzitutto, l'accertamento della validità del titolo di accesso indicato per il profilo di Collaboratore Scolastico e, in subordine, nella denegata ipotesi di mancato riconoscimento, l'estensione al profilo di CS dell'altro titolo culturale (diploma di maturità), ugualmente valido a tal fine, con accertamento, in ambo i casi, dell'illegittimità della cancellazione dalle graduatorie di III fascia d'Istituto e la cessazione del contratto di lavoro a tempo determinato operato dall'amministrazione resistente.

Tutto ciò premesso, la ricorrente, come sopra rappresentata e difesa,

Via Forno n°19 83020 Quindici (AV) tel/fax 081/8240656 cell. 338/5607328

P.E.C. paolino.bonavita@avvocatiavellinopec.it

e-mail: paolinobonavita@libero.it



RICORRE

All'Ill.mo Giudice del Tribunale del Lavoro adito, affinché, emanati i provvedimenti di rito e fissata l'udienza di discussione, respinta ogni avversa istanza, eccezione e deduzione, voglia accogliere le seguenti

CONCLUSIONI

- a) accertare e dichiarare l'illegittimità, la nullità, l'inefficacia del decreto di risoluzione del contratto recante n° 9188 del 25/11/2020 disposto dall'Istituto Superiore Liceo "Chiabrera Martini" di Savona e del decreto di cancellazione dalla graduatoria di istituto Prot. n° 9187/3.1.b del 25/11/2020, a firma del Dirigente Scolastico Prof. Alfonso Gargano e/o comunque disporre la revoca e/o disapplicazione dei provvedimenti medesimi, con conseguente revoca e caducazione dei relativi effetti e pertanto:
- b) Accertare e dichiarare il diritto della ricorrente, sulla scorta delle gravi illegittimità suesposte e tenuto conto dei motivi di impugnazione oggetto del presente giudizio, alla caducazione dei provvedimenti di depennamento e risoluzione del contratto di lavoro impugnati;
- c) Condannare l'Istituto scolastico resistente all'adozione dei citati provvedimenti di revoca e quindi condannarlo al riconoscimento del rapporto di lavoro intercorrente tra la sig.ra Ferraro Michelina con l'Istituto Superiore Liceo "Chiabrera Martini" di Savona, di n° 36 ore settimanali con scadenza al 31/08/2021, del punteggio maturato in seguito al servizio prestato fino alla data del 31/08/2021, per il profilo di collaboratore scolastico ed all'inserimento in tutte le graduatorie di III fascia del personale ATA della provincia di Savona;
- d) accertare e dichiarare la validità del titolo di accesso al profilo di collaboratore scolastico, ossia del diploma di qualifica professionale per operatore dei servizi sociali, conseguito nell'anno scolastico 2012-2013 presso l'Istituto Paritario Passarelli, per tutte le motivazioni in fatto e in diritto suesposte;
- e) in subordine, nella denegata ipotesi di mancato riconoscimento della validità del titolo di accesso al profilo di CS indicato in domanda (qualifica professionale conseguita presso Istituto Passarelli), ordinare l'estensione del titolo di accesso, diploma di maturità scientifica conseguito presso l'ITC "L. Amabile" di Avellino nell'anno scolastico

Via Forno n°19 83020 Quindici (AV) tel/fax 081/8240656 cell. 338/5607328

P.E.C. paolino.bonavita@avvocatiavellinopec.it

e-mail: paolinobonavita@libero.it



1987/1988, già inserito nella domanda di inserimento nelle graduatorie del personale Ata, anche al profilo di Collaboratore Scolastico;

f) accertare e dichiarare il diritto della ricorrente ad ottenere il risarcimento del danno, ovvero alla corresponsione di tutte le retribuzioni dalla data della risoluzione del rapporto a quella di scadenza (31/08/2021), oltre interessi legali, ovvero nella misura che l'On.le Tribunale adito riterrà più opportunamente quantificata.

g) adottare ogni ulteriore provvedimento consequenziale e necessario;

h) condannare parte resistente al pagamento delle spese e competenze di giudizio e oltre alle spese successive occorrente, con attribuzione al sottoscritto avvocato antistatario.

A tal fine la ricorrente

CHIEDE

che l'adito Giudice del Lavoro voglia fissare con decreto, l'udienza di comparizione delle parti, invitando le stesse a comparire personalmente, emettendo i provvedimenti di urgenza più idonei ad assicurare gli effetti della decisione sul merito.

In via istruttoria si chiede sin da ora che l'adito Giudice voglia assumere, in via cautelare, tutte le informazioni del caso nonché ordinare all'Istituto resistente, ai sensi dell'art. 421 c.p.c., l'esibizione e il deposito di ogni documento utile e necessario ai fini della decisione.

Si allegano e si offrono in comunicazione mediante deposito in cancelleria i seguenti documenti:

- 1) Decreto n. 9187/3.1.b di cancellazione di tutte le graduatorie di Istituto III fascia A.S. 2017/2021 per il profilo professione di Collaboratore Scolastico, emesso in data 25/11/2020;
- 2) Decreto n. 9188 di cessazione del contratto di lavoro a tempo determinato per il profilo professione di Collaboratore Scolastico, emesso in data 25/11/2020;
- 3) Domanda di inserimento nelle graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia per il triennio scolastico 2017-2019 per il personale ATA;
- 4) Diploma di ragioniere e perito tecnico commerciale conseguito presso ITC "L. Amabile" di Avellino;

Via Forno n°19 83020 Quindici (AV) tel/fax 081/8240656 cell. 338/5607328

P.E.C. paolino.bonavita@avvocatiavellinopec.it

e-mail: paolinobonavita@libero.it



Patrocinante in Cassazione

- 5) Qualifica professionale di operatore dei servizi dei servizi sociali, conseguito presso l'Istituto Professionale Paritario "Passarelli", nell'anno scolastico 2012/2013;
- 6) Contratto di lavoro Prot. n. 8730 del 13/11/2020;
- 7) D.M. 740/2017;
- 8) Comunicazione di Iscrizione Indagato Procura della Repubblica Vallo della Lucania ex art. 335 c.p.p.;
- 9) Nota Ufficio Scolastico Ufficio III Ambito territoriale di Savona.

Dichiarazione del valore della causa: ai sensi e per gli effetti dell'art. 14 c. 2 D.P.R. n. 115/2002 si dichiara che il valore del presente procedimento è superiore a € 5.200,00 ma da comprendersi fino a € 26.000,00 e che pertanto il C.U. dovuto è pari a € 118,50.

Quindici, 10/08/2021

Avv. Paolino Bonavita



ISTANZA DI NOTIFICAZIONE EX ART. 151 CPC

Il sottoscritto procuratore, avv. Paolino Bonavita

PREMESSO CHE

- Il ricorso ha ad oggetto l'esclusione di tutte le graduatorie di Istituto III fascia personale ATA A.S. 2021/2024 della Provincia di Savona, il relativo rienscimento ed il risarcimento del danno per perdita di chance;
- Ai fini dell'integrale instaurazione del contraddittorio, il ricorso deve essere notificato ai soggetti potenzialmente controinteressati, ossia a tutti i coloro che sono inseriti nelle graduatorie di terza fascia d'istituto della provincia di Savona, per il personale ATA, vigenti per gli anni scolastici 2021/2024.

CONSIDERATO CHE

- **la notifica nei confronti di un rilevante numero dei controinteressati sarebbe impossibile con le modalità ordinarie**, per il numero degli stessi e per l'impossibilità di identificazione, e ancor più in considerazione dei tempi d'urgenza qui necessari per la tutela del diritto sotteso, che altre forme di notifica dilaterrebbero oltremodo;
- la tradizionale notifica per pubblici proclami mediante pubblicazione in G.U. si appalesa oltremodo onerosa per la ricorrente e non idonea al raggiungimento dello scopo;
- **sul sito web istituzionale del MIUR e degli Uffici Scolastici regionali e provinciali, già vi sono attualmente pubblicazioni autorizzate ed ordinate dai giudici di merito a seguito di istanze ex art. 151 cpc come la presente**, quale modalità autorizzata dal rispettivo Giudice del Lavoro ai fini della comunicazione ai potenziali controinteressati.

Tutto ciò premesso

CHIEDE

che l'ill.mo Giudicante, valutate le opportunità di autorizzare la notifica ai sensi dell'art. 151 cpc, voglia autorizzare in particolare la notificazione del presente ricorso **ai controinteressati, mediante pubblicazione** del ricorso-decreto sul sito web istituzionale del MIUR o in altro sito istituzionale meglio individuato.

Con osservanza.

Quindici, 10/08/2021

Avv. Paolino Bonavita

Via Forno n°19 83020 Quindici (AV) tel/fax 081/8240656 cell. 338/5607328

P.E.C. paolino.bonavita@avvocatiavellinopec.it

e-mail: paolinobonavita@libero.it

